REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Civile

Settore Lavoro

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa ! ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. r.g. **701/2025** promossa da:

), con il patrocinio dell'avv. SETTESOLDI CHIARA

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con il patrocinio dell'avv. M

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

ha adito il Tribunale di Prato, in funzione di giudice del lavoro, affinché accerti l'illegittimità del provvedimento emanato da INPS il 29 aprile 2025 con il quale è stata ricostruita la pensione di categoria VO n. 11558521, sul presupposto dell'indebita percezione del

trattamento pensionistico in regime di "quota 100" per incompatibilità con redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2024.

A sostegno della pretesa espone di avere presentato domanda di pensione anticipata c.d. "quota 100" e di beneficiare del relativo trattamento con decorrenza dal 1° giugno 2021.

INPS, con comunicazione del 29 aprile 2025, ricevuta il 15 maggio 2025, gli aveva contestato la percezione di un pagamento non dovuto per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile 2025, quantificato in euro 19.972,91, in ragione dello svolgimento di attività di lavoro dipendente in costanza di godimento della pensione anticipata.

Secondo la prospettazione attorea, tale contestazione traeva origine da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale svolto per - s.r.l. dal 18 novembre 2024 al 29 novembre 2024, dunque per dodici giorni, a fronte del quale egli aveva percepito un compenso di euro 248,73.

Avverso la comunicazione dell'ente previdenziale aveva proposto ricorso amministrativo il 26 maggio 2025, successivamente rigettato dal Comitato provinciale INPS.

Riferisce inoltre che, con ulteriore comunicazione del 12 maggio 2025, INPS aveva rideterminato l'indebito nella minor somma di euro 13.744,62, corrispondente ai ratei pensionistici dell'anno 2024, disponendone il recupero mediante trattenute mensili di euro 208,92 sulla pensione e che non gli è stato corrisposto il rateo del mese di maggio 2025.

A suo dire, il provvedimento dell'istituto sarebbe illegittimo dal momento che l'art. 14, co. 3, D.L. 4/ 2019, convertito con modificazioni in L. 26/2019, nel prevedere la non cumulabilità della pensione "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente, non disciplinerebbe espressamente gli effetti della violazione del divieto; pertanto, INPS non potrebbe recuperare l'intera annualità di pensione, ma soltanto l'importo corrispondente al reddito da lavoro percepito, ovvero, come precisato nelle note conclusive, i ratei relativi ai soli mesi di effettiva attività lavorativa incompatibile.

Si è costituito in giudizio l'INPS, contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto.

Evidenzia che nel novembre 2024, ha pacificamente svolto attività lavorativa subordinata per circa due settimane.

Di modo che, l'istituto ha correttamente sospeso il trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui il relativo reddito è stato percepito e provveduto al recupero dei ratei corrisposti in tale annualità, coerentemente con l'art. 14, co 3, D.L. 4 cit. e l'interpretazione di esso offerta dalla giurisprudenza di legittimità e dalle circolari INPS.

La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 7 aprile 2026, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c.

All'esito della camera di consiglio, la giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il deposito delle motivazioni.

***

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Pacifici i fatti di causa, per come ricostruiti nella parte che precede, ciò di cui si discute è l'interpretazione dell'art. 14, co. 3, del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in L. 26/2019.

La disposizione appena richiamata prevede che la pensione conseguita in regime di c.d. quota 100 "*non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo*", fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

La disposizione non prevede, in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa, la decadenza del diritto alla prestazione, bensì la sola incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi percepiti – per quanto qui interessa - a titolo di lavoro dipendente.

Dunque, non introduce una sanzione né una causa di perdita del diritto alla prestazione per l'intero anno solare in cui siano percepiti tali redditi (le quali avrebbero dovuto essere previste espressamente), ma, piuttosto, una regola di coordinamento tra più utilità economiche, volta a impedire la loro contemporanea percezione all'interno di un determinato periodo, ossia "*a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia*".

Un'interpretazione coerente con i principi costituzionali che vengono qui in rilievo (e di cui subito si dirà) impone di considerare tale espressione come funzionale a determinare l'arco temporale di

vigenza del divieto di cumulo e non già a delimitare il periodo di sospensione della pensione, come invece vorrebbe INPS.

Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 991 del 2 dicembre 2025, "*una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità impone di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi ri espandere, al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro, la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro*", funzione del resto già individuata nei medesimi termini dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 24 novembre 2022.

Vero è che diversa è la soluzione accolta dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 30994/2024, richiamata da INPS.

Tuttavia, non solo si tratta di un precedente isolato, per quanto, successivamente, con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna in relazione all'interpretazione che conduce alla perdita integrale dell'annualità pensionistica, evidenziando che il giudice di merito è preliminarmente tenuto a esplorare interpretazioni della norma meno afflittive e maggiormente aderenti al dato normativo.

Alla luce di tali arresti, nonché di quanto osservato in punto di interpretazione letterale della disposizione, deve ritenersi che dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato durante il periodo di fruizione della pensione quota 100 derivi, quale effetto, quello della incumulabilità limitatamente ai soli periodi di effettiva concomitanza tra pensione e redditi da lavoro.

L'estensione del divieto all'intera annualità pensionistica, indipendentemente dalla durata dell'attività lavorativa svolta, finirebbe per introdurre, in via interpretativa, una perdita del trattamento non espressamente prevista dalla legge, con effetti irragionevoli e sproporzionati rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, privando integralmente l'assicurato della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 Cost., anche in presenza di attività lavorativa limitata a pochi giorni e produttiva di redditi irrisori, come nel caso in esame.

Di qui le raggiunte conclusioni in punto di accertamento del diritto del ricorrente a percepire i ratei della pensione quota 100, ad eccezione di quello di novembre 2024 (periodo nel quale si è svolta l'attività lavorativa), con condanna dell'istituto alla corresponsione delle relative somme e alla restituzione di quelle nel frattempo trattenute, al netto del rateo sopra indicato.

L'esistenza di precedenti di merito non univoci e della pronuncia difforme della giurisprudenza di legittimità giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione Quota 100, n. 001-300111558521 Cat. VO, ad eccezione del solo rateo mensile di novembre 2024, concomitante con lo svolgimento di attività di lavoro e, per l'effetto,
- condanna l'istituto resistente a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione e a restituire le somme eventualmente recuperate in eccedenza rispetto a quanto non dovuto ai sensi del capo che precede;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- riserva in sessanta giorni il deposito della motivazione.

Prato, 8 aprile 2026

La Giudice